




GE Capital
Interbanca

GE CAPITAL INTERBANCA SPA



MARZO 2012
STATUTO

Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Milano n. 00776620155
Sede legale: 20121 - Milano - Corso Venezia, 56

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "GE Capital Interbanca S.p.A." (di seguito, la Società).
2. La Società è una banca italiana ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 *bis* del codice civile di GE Capital Corporation, società con sede legale negli Stati Uniti d'America.
3. La Società, capogruppo del Gruppo Bancario GE Capital Interbanca (di seguito, il Gruppo Bancario) emana, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo Bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della società, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 codice civile.

Articolo 3

Sede Legale e dipendenze

1. La sede legale della Società è in Milano.
2. La Società può, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme sia in Italia che all'estero.
2. La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, ed esercita ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, anche a favore di società appartenenti al Gruppo Bancario.

Titolo II **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI, ORGANI SOCIALI**

Articolo 5 **Capitale sociale**

1. Il capitale della Società sottoscritto ed interamente versato è di euro 217.335.282 (duecentodiciassettemilionitrecentotrentacinquemiladuecentottantadue) ed è rappresentato da n. 72.445.094 (settantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilanovantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 3 (tre) ciascuna.
2. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 213/98 e della delibera Consob n. 11768/98 e successive modificazioni.
3. Nel caso di deliberazione che introduca o rimuova nel presente Statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 codice civile.
4. L'assemblea dei soci può deliberare aumenti di capitale, anche con conferimenti di beni in natura o di crediti.

Articolo 6 **Azioni**

1. Le azioni ordinarie sono nominative, ovvero, ove consentito dalla legge, al portatore. Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7 **Soci**

1. La qualità di socio comporta accettazione dello Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 **Organi sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali è demandato, secondo le rispettive competenze ai seguenti organi sociali:

- a) assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) Direttore Generale e i Vice-Direttori Generali, ove nominati; e
- f) Collegio Sindacale.

Titolo III **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'assemblea dei soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed effettuata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato, mediante avviso, pubblicato su la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante avviso inviato ai soci al domicilio indicato nel libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi incluso lettera raccomandata a/r, a mani ovvero posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
3. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
4. L'assemblea è convocata presso la sede della Società; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10

Distinzione delle Assemblee

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza dalla legge.
3. L'assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare sugli oggetti riservati dalla legge alla propria competenza.

Articolo 11

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

L'intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge.

Articolo 12

Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza od impedimento del Presidente, da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.
2. Il Presidente, ovvero chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 12, comma 1 di cui sopra, ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per

l'accertamento, anche avvalendosi di un notaio ovvero di personale della Società all'uopo incaricato, della regolarità delle deleghe e dell'identità e legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente convocata e atta a deliberare; per dirigere e regolare il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi; per stabilire le modalità delle singole votazioni e per accertare e proclamare il risultato di queste.

3. L'assemblea, su proposta della persona che presiede la riunione, nomina un Segretario con il voto della maggioranza del capitale presente.
4. Il Presidente, ovvero chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 12, comma 1 di cui sopra, ove richiesto dalla legge ovvero in ogni caso lo ritenga opportuno, richiede l'intervento di un notaio per la redazione del verbale.

Articolo 13

Costituzione dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si applicano i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera con i quorum deliberativi previsti dalla normativa vigente.
2. Tutte le deliberazioni, comprese le elezioni delle cariche sociali, dell'assemblea vengono assunte mediante voto palese.

Articolo 15

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni assemblea sono fatte risultare da apposito verbale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione della Società, che esercita avvalendosi dell'Amministratore Delegato e dei componenti della Direzione Generale, se nominati, ai sensi delle successive disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero e la durata in carica, per un periodo non superiore a tre esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione, revocabili dall'assemblea ordinaria, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Il numero dei Consiglieri può essere variato dall'assemblea, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'assemblea decida di aumentare il numero dei Consiglieri, nel rispetto del limite massimo, i Consiglieri in tale sede nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
5. In particolare, (i) almeno un membro in caso di consiglio composto fino a sette Consiglieri ed (ii) almeno due membri in caso di consiglio composto da oltre sette Consiglieri, devono possedere i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo a un Consigliere, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito, in caso contrario il Consigliere decadrà dalla carica. I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte, automaticamente, dei comitati remunerazione e controllo interno, ove istituiti.

Articolo 17 **Sostituzione dei Consiglieri**

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri comunque nominati, il Consiglio di Amministrazione provvede sollecitamente alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita dai Consiglieri nominati dall'assemblea.
2. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea immediatamente successiva alla nomina per cooptazione.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2386, comma 2 codice civile, qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione da parte dell'assemblea, che deve essere convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

Articolo 18 **Cariche consiliari**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è revocabile dall'organo societario che ha originariamente nominato il Presidente. La carica di Vice Presidente è revocabile dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di assenza, impedimento o richiesta espressa del Presidente, le

funzioni del Presidente vengono assolte dal Vice Presidente ovvero, alternativamente, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

3. Salvo che per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri ed attribuzioni a uno dei suoi membri, attribuendogli la carica di Amministratore Delegato.
4. I poteri delegati ai sensi del precedente comma 3. e la carica di Amministratore Delegato sono revocabili dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'Amministratore Delegato, se nominato, sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione.
6. Ciascun Consigliere deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
7. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Delegato, se nominato, coadiuvato dalle funzioni apicali delle funzioni aziendali competenti, riferisce al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della Società e del Gruppo Bancario, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e/o dalle società del Gruppo Bancario.
8. In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con cadenza almeno semestrale, i soggetti, diversi dall'Amministratore Delegato, a cui sono stati delegati poteri deliberativi diversi dai poteri in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni, riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa le decisioni assunte nell'esercizio dei propri poteri.
9. Nel caso in cui si provveda alla nomina dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, le due cariche sociali dovranno essere conferite al medesimo soggetto.

Articolo 19

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente segue e sorveglia l'andamento della Società e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Consiglieri. Il Presidente, l'Amministratore Delegato, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, chi ne fa le veci ai sensi dell'Articolo 18, comma 2, presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Nei casi di urgenza, su proposta del Direttore Generale o, se nominato, dell'Amministratore Delegato, il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente) potrà assumere le deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di

Amministrazione, salvo che per materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 24 del presente Statuto, riferendo al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

Articolo 20

Compenso dei consiglieri

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
2. Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma, primo periodo, del codice civile.
3. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, l'assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore (I) dei membri del Consiglio di Amministrazione che non sono dipendenti e (II) di dipendenti, nonché i piani basati su strumenti finanziari finalizzati a meccanismi di remunerazione e incentivazione.
4. Ai consiglieri non esecutivi non spettano di norma meccanismi di incentivazione; in ogni caso, laddove attribuiti, essi dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione.

Articolo 21

Convocazione e Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
2. La convocazione è fatta dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, o loro delegati, mediante avviso con lettera raccomandata, telefax o e-mail, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve essere inviato almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio o all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione degli argomenti da trattare e preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che potrà essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito della Unione Europea.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata nella stessa forma e modo di cui al precedente comma almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
4. In mancanza del rispetto di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a condizione che i Consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
6. Il Direttore Generale prende parte alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione senza diritto di voto e fornisce informazioni e dati allo stesso.

7. In occasione di ciascuna riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri. Il segretario cura la redazione del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede la relativa riunione e dal segretario stesso.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti colui che presiede la riunione, anche diverso dal Presidente, e colui che ne redige il verbale.

Articolo 22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 23

Verbali del Consiglio di Amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 24

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società che non siano riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, degli obiettivi aziendali strategici della Società e del Gruppo Bancario, dei piani industriali e finanziari e la verifica della loro attuazione;
 - b) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni o di gruppo;
 - c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e di Vice Direttori Generali, se nominati, e la determinazione dei suoi poteri;
 - d) la definizione del perimetro del Gruppo Bancario, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni in società che per oggetto o natura dell'attività possono far parte di un gruppo bancario ai sensi del TUB e della normativa di Banca d'Italia;
 - e) l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di sedi secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza;
 - f) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, ferma restando la competenza dell'assemblea a deliberare su tali materie;
 - g) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali o di gruppo; e
 - h) la nomina, e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di gestione dei rischi.
3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri. Il Dirigente Preposto è scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti della Società che abbiano svolto funzioni direttive o maturato un'esperienza complessiva per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa presso banche, società di consulenza, studi professionali o società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - che effettua le attestazioni e dichiarazioni previste dalla vigente normativa, ove richiesto congiuntamente agli organi amministrativi delegati - disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 25

Comitati

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato per il controllo interno, un comitato investimenti e un comitato remunerazioni, determinandone i poteri e il rispettivo regolamento di funzionamento, salvo quanto già previsto dal presente Statuto. I predetti comitati, ove costituiti, hanno funzione meramente consultiva e/o preparatoria all'esercizio collegiale

- delle funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
2. Ciascuno dei comitati di cui al presente Articolo, ove costituito, è composto da 2 (due) a 6 (sei) Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
 3. I comitati, ove istituiti, hanno le seguenti principali funzioni:
 - (i) il comitato per il controllo interno valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno, condividendo informazioni con gli altri organi di controllo della Società e delle società del Gruppo Bancario e con i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione in merito ai sistemi di amministrazione e controllo;
 - (ii) il comitato per la remunerazione ha funzioni propositive, consultive e di monitoraggio in materia di politiche di remunerazione e determinazione della componente variabile dei Consiglieri con funzioni particolari da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'assemblea dei soci; e
 - (iii) il comitato investimenti ha funzioni consultive e preparatorie in ordine alle operazioni e/o attività di maggior interesse economico o strategico per la Società e/o il Gruppo Bancario che, eventualmente, l'Amministratore Delegato intenda sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.
 4. I comitati di cui al presente Articolo, ove istituiti, sono convocati e operano secondo i termini e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza di cui al precedente Articolo 21.
 5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire ulteriori comitati con funzione consultive.

Articolo 26 Deleghe del credito

1. Impregiudicato quanto disposto dall'Articolo 24, comma 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, propri poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione del portafoglio crediti e del portafoglio partecipazioni (i) all'Amministratore Delegato, se nominato, (ii) al Direttore Generale, (iii) ad altri componenti della Direzione Generale, (iv) a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente ovvero riuniti in comitati, e (v) ai preposti alle succursali.
2. I titolari delle deleghe di cui al precedente comma 1. dovranno fornire al Consiglio di Amministrazione notizia sintetica circa le decisioni assunte nell'esercizio delle medesime deleghe con cadenza periodica e, comunque, almeno trimestralmente.

Titolo V COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Composizione e attribuzioni del Collegio Sindacale

1. L'assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti con i poteri di legge. I Sindaci possono essere revocati dall'assemblea ordinaria solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale sentito l'interessato.
2. I Sindaci devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
3. Ai sensi dell'articolo 52 TUB il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
4. Il Collegio Sindacale può chiedere ai Consiglieri notizie, anche con riferimento a società del Gruppo Bancario, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società del Gruppo Bancario in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Allo scopo la Società si dota dei regolamenti interni volti a disciplinare i compiti e i poteri del Collegio Sindacale in ordine alla vigilanza sulle funzionalità del sistema dei controlli interni.
5. Il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa di Banca d'Italia.
6. L'assemblea ordinaria determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7. I compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici sono preclusi ai componenti degli organi di controllo.

Articolo 28

Durata in carica dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Articolo 29

Riunioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qual volta occorra e, di norma, almeno ogni 90 (novanta) giorni.
2. Le deliberazioni sono assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Titolo VI DIREZIONE GENERALE

Articolo 30 Direzione Generale

1. La Direzione Generale della Banca è composta dal Direttore Generale, e occorrendo, da uno o più Vice Direttori Generali, alla nomina e alla revoca dei quali provvede, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale e, ove nominati, i Vice Direttori Generali provvedono, ciascuno secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché alle direttive impartite dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Presidente nei casi di cui all'Articolo 19 del presente Statuto.
3. I componenti la Direzione Generale, nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, gestiscono altresì gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

Articolo 31 Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale è preposto (i) alla gestione degli affari correnti e del personale della società, (ii) all'organizzazione della Società e al coordinamento delle società del Gruppo Bancario nell'ottica di garantire l'unitarietà della conduzione operativa del Gruppo Bancario, anche ai fini di sana e prudente gestione ed (iii) esercita le proprie attribuzioni avvalendosi dei componenti della Direzione Generale all'uopo designati.

Titolo VII CONTROLLO CONTABILE

Articolo 32 Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti e nominata a norma di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, TUB, il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o

documento richiesto.

Titolo VIII RAPPRESENTANZA

Articolo 33 Rappresentanza

1. Il Presidente e, ove nominato, l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità di vigilanza, autorità giudiziaria e amministrativa, nonché di nominare avvocati e procuratori con uguali oppure più limitati poteri.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri - determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio - ai dirigenti della Società o del Gruppo Bancario e ad altri dipendenti della Società o del Gruppo Bancario individuati per funzione, ai quali spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato possono, ove necessario, conferire mandati e procure anche a estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Amministratore Delegato qualora lo stesso eserciti questa facoltà.

Titolo IX BILANCIO D'ESERCIZIO E UTILI

Articolo 34 Bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 35 Ripartizione degli utili

L'utile netto - una volta prelevata una quota non inferiore al 5% per la riserva legale - fino al raggiungimento della misura prevista dall'art. 2430 del codice civile - sarà ripartito secondo deliberazione assembleare.

Articolo 36 Dividendi

La società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, restano devoluti alla società.

Titolo X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Articolo 38

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.